Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 29 marzo 1973, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Klaus Gysi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica democratica tedesca a Roma.

(5985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1972, n. **1149.**

Erezione in ente morale della « Fondazione sac. prof. Bartolo Castello », con sede in Siracusa.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione sac. prof. Bartolo Castello », con sede in Siracusa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 110. — VALENTINI

LEGGE 20 marzo 1973, n. **152.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e l'Iran effettuato in Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

AMBASCIATA D'ITALIA
No: 003305/218

NOTE-VERBALE

L'Ambassade d'Italie en Iran présente ses compliments au Ministère Impérial des Affaires Etrangères et a l'honneur de lui proposer ce qui suit:

D'après la loi de l'impôt sur le revenu du 28 Esfand 1345 (19 mars 1967), le Gouvernement Iranien peut exonérer, sous conditions de réciprocité, les sociétés

étrangères d'aviation en Iran du paiement de l'impôt sur le revenu. En fait, le Gouvernement Iranien n'a pas demandé, jusqu'à maintenant, le paiement du dit impôt à la Compagnie aérienne Italienne « Alitalia ».

De même, le Gouvernement Italien n'a pas demandé, jusqu'à maintenant, le paiement de l'impôt sur le revenu à la Compagnie Aérienne Iranienne (« Persian Air Services » jusqu'à 1961, et actuellement « Iran National Airlines »), qui a desservi et qui dessert les lignes de, et vers, l'Italie.

La condition de réciprocité de fait étant ainsi établie et étant donné que le Gouvernement Italien est décidé à la respecter aussi dans le futur — l'Ambassade d'Italie prie le Ministère Impérial des Affaires Etrangères de bien vouloir lui confirmer cette réciprocité de fait et l'intention du Gouvernement Iranien de maintenir en faveur de la Compagnie Aérienne Italienne « Alitalia » les exemptions fiscales envisagées par la loi du 28 Esfand 1345.

Si le Ministère Impérial des Affaires Etrangères est d'accord sur ce qui précède, l'Ambassade d'Italie a l'honneur de proposer que cette Note, et la Note de réponse du Ministère Impérial des Affaires Etrangères, constituent un accord provisoire entre les deux Gouvernements, en attendant la conclusion d'un Accord Général pour éviter la double imposition.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère Impérial des Affaires Etrangères l'assurance de sa très haute considération.

Téhéran, le 29 Septembre 1969

Au Ministère Impérial des
Affaires Etrangères
TÉHÉRAN

MINISTÈRE IMPÉRIAL DES AFFAIRES ETRANGÈRES
No: 3813/18 — 15/7/1348

NOTE-VERBALE

Le Ministère Impérial des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à sa Note No. 003305/218 du 29 septembre 1969 concernant l'exemption réciproque des sociétés d'aviation iraniennes et italiennes du paiement de l'impôt sur le revenu, sur les territoires respectifs des deux Etats, a l'honneur de l'informer que:

D'après la loi iranienne sur l'impôt direct, du 28 Esfand 1345 (19 mars 1967), les sociétés d'aviation étrangères peuvent être, sous condition de réciprocité, exonérées en Iran du paiement de l'impôt sur le revenu; et en fait le Gouvernement iranien n'à pas éxigé jusqu'à présent le paiement du dit impôt aux sociétés d'aviation italiennes.

Le même, selon la note sus-mentionnée de l'Ambassade, le Gouvernement italien qui n'a pas éxigé jusqu'à présent le paiement de l'impôt sur le revenu aux sociétés d'aviation iraniennes est décidé de continuer à ne pas en éxiger le paiement à celles-ci, aussi dans l'avenir.

La condition de réciprocité prévue par la loi iranienne sur l'impôt direct étant ainsi en fait établie, tant que la réciprocité, dans ce domaine, est respectée par le Gouvernement italien, les sociétés d'aviation italiennes continueront à bénéficier, comme par le passé, de l'exemption en Iran du paiement de l'impôt sur leurs revenus résultant du transport de marchandises et de passagers à partir de l'Iran.

Le Ministère Impérial des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assurance de sa très haute considération.

7 octobre 1969

L'Ambassade d'Italie
TÉHÉRAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º febbraio 1973, n. 153.

Trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Reggio Calabria e modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti rispettivamente in data 9 luglio 1963, n. 1016 e 9 novembre 1971, n. 1298, con i quali sono stati approvati lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Reggio Calabria e la modifica apportata all'art. 3 dello statuto medesimo nei termini indicati dalle delibere n. 16 del 28 ottobre 1969 e n. 20 del 20 agosto 1970 del consiglio generale del consorzio stesso;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

Visto il verbale n. 7 del 25 ottobre 1971 del sopramenzionato consiglio generale con cui viene approvata la trasformazione in « Area » del consorzio per il « nucleo » di sviluppo industriale di Reggio Calabria, e la modifica degli articoli 1, 3, 12 e 15 dello statuto;

Vista la nota del 7 ottobre 1972 con la quale la commissione consultiva per la vigilanza e tutela sugli atti dei consorzi industriali della regione Calabria esprime parere favorevole alla trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo in parola e all'approvazione dei sopracitati articoli;

Vista la deliberazione adottata il 13 ottobre 1972 dalla giunta della regione Calabria;

Visto l'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Reggio Calabria, nonchè la modifica degli articoli 1, 3, 12 e 15 dello statuto, nei termini indicati dalle deliberazioni numeri 24 e 25 del 25 ottobre 1971 del consiglio generale del consorzio stesso di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 108. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **154**.

Trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza ed approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti rispettivamente in data 20 luglio 1961, n. 1013, e 9 maggio 1968, n. 759, con i quali sono stati approvati lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza e la modifica apportata all'art. 3 dello statuto medesimo nei termini indicati dalla deliberazione n. 1 del 12 febbraio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

Visto il verbale n. 6 del 19 giugno 1972 del sopramenzionato consiglio generale con cui si approva la trasformazione in « Area » del consorzio per il « nucleo » di sviluppo industriale di Potenza, nonchè il nuovo statuto;

Vista la nota del 22 giugno 1972 con la quale la commissione consultiva per la vigilanza e tutela sugli atti dei consorzi industriali della regione Basilicata esprime parere favorevole alla trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo in parola e all'approvazione del nuovo statuto;

Vista la deliberazione adottata il 28 giugno 1972 dalla giunta della regione Basilicata;

Visto l'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Potenza, nonchè il nuovo statuto, nei termini indicati dalla deliberazione n. 6 del 19 giugno 1972 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 107. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **155**.

Delega al prefetto di Viterbo dell'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione « Società Tarquiniese d'Arte e Storia », con sede in Tarquinia, piazza Cavour n. 21;

Vista l'istanza, in data 21 luglio 1971 del Cardinale Sergio Guerri, nella sua qualità di presidente dell'associazione stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

Considerato che l'associazione in parola, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Viterbo e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di delegare al prefetto della provincia di Viterbo l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione medesima, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite, legati;

Visti gli articoli 12 e 17 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' delegato al prefetto della provincia di Viterbo lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione di cui alle premesse, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 114. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1973.

Variazioni alle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle delle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari, allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di un posto l'organico dei coadiutori dattilografi del tribunale di Crotone, previa soppressione del posto di coadiutore dattilografo nell'organico della pretura di Langhirano;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di coadiutore dattilografo in organico alla pretura di Langhirano è soppresso.

Art. 2.

L'organico dei coadiutori dattilografi del tribunale di Crotone è aumentato da due a tre posti.

Nei sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 e successive variazioni.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 247

(6476)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

Costituzione del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 e successive modifiche, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1970, relativo alla costituzione del comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1970-1972;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato, per scaduto triennio;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio 1973-1975 è così costituito:

il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente;

il Sottosegretario di Stato sen. avv. Giovanni Maria Venturi, con funzioni di vice-presidente;

i direttori generali dott. Alessandro Pistella e dottor Domenico Martucci, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il dott. Felice Ruggiero ed il dott. Walter Bitetti, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Costituzione del collegio sindacale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1970, relativo alla costituzione del collegio sindacale della Cassa per il triennio 1970-72;

Ritenuta la necessità di ricostituire il collegio sindacale della Cassa medesima, per il triennio 1973-75;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio 1973-75, è così costituito:

Sindaci effettivi:

Spremolla dott. Tommaso, in rappresentanza della Corte dei conti;

Faraone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Leone dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Sindaci supplenti:

D'Adamo dott. Fulvio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maffei dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'azienda confezioni « Luisa » S.p.a., stabilimento di Calenzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che l'azienda confezioni « Luisa » S.p.a., stabilimento di Calenzano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'azienda confezioni « Luisa » S.p.a., stabilimento di Calenzano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Determinazione per il periodo 1° settembre 1972-31 agosto 1973 della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del citato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1972-31 agosto 1973, all'8,50 % (otto e cinquanta per cento).

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Revoca alla ditta SIMES S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 5132 in data 21 dicembre 1972 con il quale è stata, fra l'altro, revocata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali biologiche nella officina farmaceutica della ditta SIMES S.p.a sita in Milano, via Bellerio 41;

Considerato che nella stesura del testo del decreto sopracitato si è incorsi in alcune omissioni e che pertanto è opportuno provvedere alla rettifica dello stesso;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale n. 5132 in data 21 dicembre 1972 è sostituito dal seguente:

Visto il decreto A.C.I.S. n. 25 in data 22 dicembre 1954 con il quale la ditta SIMES S.p.a. è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano (Affori), via Bellerio 41, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la dichiarazione in data 30 settembre 1971 con la quale la ditta suddetta ha comunicato che la propria officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio 41, cessa di produrre specialità medicinali biologiche e rimane in funzione unicamente per la produzione della specialità medicinale chimica denominata TEM-SIMES capsule, avendo trasferito la restante attività di produzione in altra sede;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata il 20 aprile 1971 è risultato che l'officina farmaceutica sopra indicata è idonea alla produzione di specialità medicinali chimiche limitatamente alla specialità denominata TEM-SIMES in capsule;

Considerato che il dott. Giorgio Ferrari preposto alla direzione tecnica della officina farmaceutica medesima è fornito del titolo accademico e dei requisiti prescritti, risulta regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine dei chimici della provincia di Pavia ed ha dichiarato di assumersi le responsabilità inerenti all'incarico di cui trattasi;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

La ditta SIMES S.p.a. è autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio 41, specialità medicinali chimiche, limitatamente alla produzione della specialità medicinale TEM-SIMES in capsule, sotto la direzione tecnica del dott. Giorgio Ferrari, laureato in chimica.

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali biologiche, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Bellerio 41, concessa con decreto A.C.I.S. n. 25 in data 22 dicembre 1954.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5500)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, n. 547;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Integrazione e modifica del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1973, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56 del 1° marzo 1973; con il quale, a modifica ed integrazione del succitato decreto ministeriale 14 dicembre 1954 è stato delimitato il bacino imbrifero montano del fiume Ticino, come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

Considerato che giusta la cennata corografia tutto il territorio del comune di Cavargna (provincia di Como) risulta incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino e che lo stesso comune, per altro, non è stato citato all'art. 2 del cennato decreto ministeriale 13 gennaio 1973, n. 25, nel quale sono elencati, tra l'altro, i comuni della provincia di Como compresi in tutto o in parte nell'ambito di detto bacino o rivieraschi ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Ritenuto che è opportuno precisare, ad integrazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1973, n. 25, che anche il comune di Cavargna è compreso in tutto nell'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino.

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1973, n. 25 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1973) rimane precisato che il comune di Cavargna in provincia di Como è compreso in tutto nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 22 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca alla ditta Istituto medicamenta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 55 in data 11 febbraio 1955 e n. 948 in data 26 giugno 1957 la ditta Istituto medicamenta fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Adelaide Bono Cairoli n. 18, specialità medicinali chimiche e prodotti biologici, e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la lettera in data 20 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Istituto medicamenta su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Adelaide Bono Cairoli n. 18 concessa con decreti A.C.I.S. n. 55 in data 11 febbraio 1955 e n. 948 in data 26 giugno 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5498)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca al dott. Bottoni Benedetto dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Scafati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2646 in data 7 ottobre 1959 il dott. Bottoni Benedetto fu autorizzato a produrre nella officina farmaceutica costituita da laboratorio annesso a farmacia sita in Scafati (Salerno), corso Umberto 7/8, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 8 gennaio 1972 con la quale il predetto rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, al dott. Bottoni Benedetto l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica costituita dal laboratorio annesso a farmacia sita in Scafati (Salerno), corso Umberto 7/8 concessa con decreto ministeriale n. 2646 in data 7 ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Salerno è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Franchini di Bianca Ariani della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4217 in data 24 aprile 1967 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Franchi, di Bianca Ariani, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Firenze, via del Pellegrino, 26, specialità medicinali chimiche, purché registrate e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche sciroppi medicati, compresse e confetti;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata in data 18 novembre 1971 è emersa l'inadeguatezza dei locali e delle attrezzature insufficienti a garantire una corretta e razionale produzione;

Ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti per la revoca della autorizzazione alla produzione rilasciata alla officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Franchi di Bianca Ariani l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Firenze, via del Pellegrino, 26 concessa con decreto ministeriale n. 4217 in data 24 aprile 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca alla ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 3186 in data 27 aprile 1964 e n. 3215 in data 27 agosto 1964 la ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 23/12 e 31, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: compresse, confetti, sciroppi, gocce, colliri, supposte, capsule opercolare e soluzioni iniettabili;

Vista la lettera in data 15 gennaio 1973 con la quale il liquidatore della ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nella premessa indicate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo n. 23/12 e 31 concessa con decreti ministeriali n. 3186 in data 27 aprile 1964 e n. 3215 in data 27 agosto 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5499)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « del Faiallo », dell'estesa di Km. 10+500;

Ritenuto che con voto 21 luglio 1970, n. 1013, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere classificata provinciale e che si debba attendere, a tal fine, la completa realizzazione della strada medesima;

Vista la nota 9 ottobre 1972, n. 20742, con la quale l'ufficio del genio civile di Genova ha comunicato che i lavori sono stati ultimati e che l'intera strada è percorribile;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 10+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto del 1° gennaio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiera Cartotecnica S.p.a. », stabilimento di La Lima - Piteglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiera Cartotecnica S.p.a. », stabilimento di La Lima - Piteglio (Pistoia), con effetto dal 10 luglio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiera Cartotecnica S.p.a. », stabilimento di La Lima - Piteglio (Pistoia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta, con effetto dal 20 marzo 1972;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Indennità per analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 19 marzo 1973, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* che, unite con le loro note al presente decreto, ne fanno parte integrante.

Art. 2.

Le somme spettanti ai funzionari dirigenti per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo sono versate sul capitolo 3485 dello stato di previsione della entrata in applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al netto della quota dovuta al fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 1942.

Ai funzionari dirigenti che effettuano i riscontri tecnici in fuori sede sono dovute le relative indennità di missione a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA *A*

Indennità per le analisi delle merci e i riscontri tecnici eseguiti in fuori orario su richiesta delle ditte interessate

TITOLO I

ANALISI

Classificazione delle merci riferite alla tariffa doganale — Sezione	Capitolo	Importo
I .	2 - 3	2.200
	4	4.500
	5	2.200
II . . .	6	5.400
	7	2.200
	8 - 9	3.300
	10	2.200
	11 - 12 - 13	4.500
	14	2.200
III	15	4.500
IV	dal 16 al 23	4.500
	24	5.400
V	25 - 26	3.300
	27	4.500
VI	28	3.300
	dal 29 al 35	4.500
	36 - 37	5.400
	38	4.500
VII	39 - 40	4.500
VIII . . .	41 - 42 - 43	5.400
IX	44 - 45 - 46	2.200
X	47 - 48	3.300
	49	5.400
XI	50	3.300
	51 - 52	2.200
	53	3.300
	54	2.200
	55 - 56	3.300
	57	2.200
	58	5.400
	59	4.500
	60 - 61 - 62	2.200
	63	2.200
XII	64 - 65 - 66	5.400
	67	2.200
XIII	68	3.300
	69	4.500
	70	3.300
XIV	71 - 72	6.300
XV	dal 73 all'81	5.400
diverse	non nominati	5.400

TITOLO II

RISCONTRI TECNICI

Prova e controlli di denaturanti particolari richiesti dalle ditte interessate	10.000
Preparazione nei laboratori denaturanti di Stato di denaturanti speciali:	
fino a 4 hl	3.000
oltre 4 hl	700 per hl

Note:

1) L'importo dovuto per ciascuna analisi si riferisce alla classificazione della merce accertata dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. L'importo preventivamente versato dal richiedente in base alla classificazione dichiarata è quindi soggetto a conguaglio.

2) Per analisi eseguite in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %.

TABELLA *B*

Indennità per riscontri tecnici eseguiti fuori sede, su richiesta delle ditte interessate

Personale delegato al servizio	di giorno per ogni ora	di notte assegno supplementare per ogni ora
Impiegati delle carriere direttive di concetto ed esecutiva	1.700	750
Personale ausiliario	1.150	470

Note:

1) Per i riscontri eseguiti in giorni festivi le indennità sono aumentate del 50 %.

2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

3) Agli effetti del computo delle indennità per i riscontri tecnici eseguiti fuori sede si considerano ore di servizio quelle impiegate nel riscontro nonché quelle occorrenti per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, comprese quelle trascorse nella località medesima a fine servizio in attesa del rientro in sede.

4) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione vi sia la possibilità di usare servizi pubblici collettivi di comunicazione, spetta al personale il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno, salvo che il mezzo di trasporto non sia fornito dalla ditta interessata. In mancanza di servizi pubblici la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Nulla è dovuto per il trasporto del personale quando la località da raggiungere disti dalla sede del laboratorio meno di 500 metri.

5) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

(6541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

Nell'elenco dei comuni della provincia di Caserta di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1973 « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1973, dove è scritto: « 3. *Tocca* d'Evandro » deve leggersi: « 3. *Rocca* d'Evandro ».

(5444)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 24 marzo 1973, al posto di « *Adinolfi* Francesco », leggasi: « *Andolfi* Francesco », ed al posto di « Bua *Tommaso* », leggasi: « Bua *Tomaso* ».

(5563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pier Francesco Callegari, nato a Campina (Romania) il 26 ottobre 1913, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 12 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5317)

Il dott. Giacomo Scalisi, nato a S. Teresa di Riva (Messina) il 7 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 14 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5318)

La dott.ssa Anna Maria Garau, nata a Cagliari il 1° luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 13 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5319)

La dott.ssa Adriana Fregonese, nata a Treviso il 7 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 15 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5320)

Il dott. Nicola Del Mauro, nato a Napoli il 3 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, conseguito presso l'Università di Napoli il 17 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5321)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 129, sono stati respinti i ricorsi proposti dal prof. Giannattasio Antonio per l'annullamento, rispettivamente: *a*) della deliberazione 29 aprile 1967 adottata dall'istituto professionale di Stato per il commercio di Avellino e recante norme per il conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1967-68, in quell'Istituto; *b*) della decisione gerarchica del provveditore agli studi di Avellino del 25 luglio 1967, n. 7439, che, sulla base della predetta deliberazione, respingeva il gravame dallo stesso ricorrente proposto avverso la sua esclusione dalla graduatoria dei non abilitati, relativa all'insegnamento di lingua francese presso il menzionato istituto.

(5324)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 185, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 luglio 1971 dall'allieva Letizia Spinelli avverso il giudizio di non maturità per l'anno scolastico 1970-71.

(5453)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area presso l'aeroporto di Guidonia Montecelio

Con decreto n. 6277 in data 17 gennaio 1973 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa Aeronautica e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota di sedime costituente l'aeroporto di Guidonia Montecelio, sita nello stesso comune e contraddistinta nel catasto con i seguenti dati:

foglio n. 20, mappale 28 (parte), mq. 57.

(5289)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/275 del 21 febbraio 1973 relativa ai « Conti speciali di organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale ».

(5290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 marzo 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 agosto 1973.

(5452)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno in comune di Voghera

Con decreto 23 ottobre 1972, n. 302, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le Finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex alveo in sinistra del torrente Staffora, in comune di Voghera (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, lettera *E* sub. *b*; in fregio ai mappali 614 e 905, della superficie di Ha. 0.05.35, ed in dicato nella planimetria rilasciata il 7 dicembre 1968, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5447)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Collecchio

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 206, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno estromessa dall'alveo destro del torrente Taro, in località Maraffa del comune di Collecchio (Parma); segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 55, mappale 18, della superficie di Ha. 3.28.00, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° marzo 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5448)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di alveo abbandonato del fiume Retrone nei comuni di Vicenza e di Altavilla Vicentina.

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 218, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di alveo abbandonato del fiume Retrone nei comuni di Vicenza e Altavilla Vicentina segnati nel catasto dei comuni medesimi rispettivamente al foglio n. 11, sez. *G.* mappale numero 131½ (mq. 1650) e foglio n. 3, sez. *A*, mappale n. 63½ (mq. 1700), di complessivi mq. 3350, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 24 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5449)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Grisignano di Zocco

Con decreto 24 ottobre 1972, n. 304, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno relativo a tratti di Scolo Rotonda in comune di Grisignano di Zocco (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo - sez. *A.* - al foglio n. 2, mappale 61½ (mq. 1550) e foglio n. 8, mappale 1½ (mq. 300), di complessivi mq. 1850, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° marzo 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5450)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area risultante dalla copertura del tratto di alveo del torrente Morla in comune di Bergamo.

Con decreto 6 novembre 1972, n. 314, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area risultante dalla copertura del tratto di alveo del torrente Morla in comune di Bergamo, segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, della superficie di mq. 4.000, ed indicata nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5559)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Canneto sull'Oglio

Con decreto 23 ottobre 1972, n. 291, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del fosso Naviglio in comune di Canneto sull'Oglio (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 793, della superficie di mq. 200, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 luglio 1971, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6481)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6482)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6483)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.831.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6489)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6485)

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Mentana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.550.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6495)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6487)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6484)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.333.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6490)

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Isola della Scala (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6491)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.438.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6492)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.138.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6493)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.114.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6494)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1973, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6486)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.910.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6496)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.028.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6497)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.463.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.050.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.811.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.225.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6501)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.719.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6502)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.285.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6503)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.159.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6504)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.296.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6505)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.564.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6506)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.313.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6507)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 377.904.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6508)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.696.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6509)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.363.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6510)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.437.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6511)

Autorizzazione al comune di Bagolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Bagolino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.292.453, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6512)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.094.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6513)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.252.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6514)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1973, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2503 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1973.

(6488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 5 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) numero 1967/72, n. 1984/72, n. 2008/72, n. 2043/72 e n. 2064/72.

(in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica - 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Per il 15 *settembre* 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,00
	- gli altri Paesi terzi	27,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	38,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (1)	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	31,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	26,00
	- gli altri Paesi terzi	28,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,50
	- gli altri Paesi terzi	38,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	79,00
	- la zona IV	84,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	82,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	71,80
	- gli altri Paesi terzi	59,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (*segue*)	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	82,00
	- le zone I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	71,80
	- gli altri Paesi terzi	65,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	64,15
	- gli altri Paesi terzi	58,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	82,00
	- la zona I a) e V a)	79,00
	- gli altri Paesi terzi	73,00

Periodo dal 16 *settembre* 1972 *al* 26 *settembre* 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	—
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	—
	- gli altri Paesi terzi	—
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	—

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, la Danimarca e la Norvegia	—
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	—
	- gli altri Paesi terzi	—
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	—
	- gli altri Paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (1):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	69,00
	- la zona IV	74,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	72,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	59,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	54,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	61,80
	- gli altri Paesi terzi	49,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	45,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	40,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	72,00
	- le zone I a) e V a)	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	61,80
	- gli altri Paesi terzi	55,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a (*segue*)	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	54,15
	- gli altri Paesi terzi	48,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (1):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	72,00
	- la zona I a) e V a) . .	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00

Periodo dal 27 settembre 1972 al 28 settembre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia . . .	—
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	—
	- gli altri Paesi terzi	—
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	—
10.01 B	Frumento duro . .	—
10.02	Segala .	—
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia . . .	—
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	—
	- gli altri Paesi terzi	—
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	—
	- gli altri Paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (1):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria) . . .	69,00
	- la zona IV	74,00
	- le zone V b), VI, VII all'eccezione di Ceylon e I c) e la Nigeria	72,00
	- Ceylon	77,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (*segue*)	- tenore in ceneri da 521 a 600	59,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	54,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	61,80
	- gli altri Paesi terzi	49,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	45,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	40,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano tenero (1):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950 .	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	72,00
	- le zone I a) e V a)	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	61,80
	- gli altri Paesi terzi	55,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	54,15
	- gli altri Paesi terzi	48,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (1):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	72,00
	- la zona I a) e V a)	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00

Periodo dal 29 settembre 1972 al 5 ottobre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	1,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala (1)	1,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	69,00
	- la zona IV	74,00
	- le zone V b), VI, VII all'eccezione di Ceylon e I c) e la Nigeria	72,00
	- Ceylon	77,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	59,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	54,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	61,80
	- gli altri Paesi terzi	49,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	45,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	40,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	72,00
	- le zone I a) e V a)	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri a 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	61,80
	- gli altri Paesi terzi	55,80
	- tenore in ceneri a 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	54,15
	- gli altri Paesi terzi	48,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	72,00
	- la zona I a) e V a)	69,00
	- gli altri Paesi terzi	63,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
N.B. — Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (G. U. n. L 107 del 6 maggio 1972).

(2575)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1973, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 6, è stato respinto, perché infondato, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito il 19 giugno 1971 dal signor Pietro Garneri avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 04/68579 in data 11 dicembre 1970, che annullò la delibera di assegnazione in suo favore della tabaccheria di nuova istituzione in Fossano, viale Regina Elena.

(5323)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 21 dicembre 1972, n. 2582, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 166133/2839/68 del 25 luglio 1968, riguardante la zona compresa fra Ripa di Porta Ticinese, via Alzaia Naviglio Pavese, via E Gola, via Segantini, piazza Arcole e via P. Paoli.

(5454)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2701, resa esecutiva ai sensi di legge, e stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 97451/1390/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Forni, Comasina, e la ferrovia nord Milano Erba.

(5455)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 28 novembre 1972, n. 2281, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 97450/1389/70 del 21 aprile 1972, riguardante la zona compresa fra viale Bligny e le vie Bocconi, Toniolo, Rontgen.

(5456)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2699, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85524/1232/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Taccioli, Cialdini, E.T. Moneta, Pedroni, limiti di proprietà privata ad ovest di via Cialdini, nuova via di variante al piano regolatore generale vigente e la ferrovia nord Milano.

(5457)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2700, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 97448/1387/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie G. Meda, Gandino, A. Sforza e Spaventa.

(5458)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2689, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85517/1215/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Jenner, Guerzoni, Butti, Cafiero e Livigno.

(5459)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 28 novembre 1972, n. 2279, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 214005/3598/69 del 22 ottobre 1969, riguardante la zona compresa fra via Tabacchi, via Giambologna, piazza Bibbiena, via Tibaldi e via Balilla.

(5460)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 21 dicembre 1972, n. 2583, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 23850/263/70 del 19 dicembre 1970, riguardante la zona ad ovest dell'abitato di Muggiano e a sud di via Cusago, ex lotto n. 7, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5461)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 28 novembre 1972, n. 2280, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 23848/261/70 del 19 dicembre 1969, riguardante la zona a sud della via S. Dionigi e ad ovest del prolungamento di viale Omero, ex lotto n. 3, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5462)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1973, n. 2974, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano 16 ottobre 1972, n. 240533/2594, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area compresa tra la via Cesalpino e il prolungamento della via Montefior per costruzione edificio ad uso complesso scolastico.

(6373)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2847, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 97453/1392/70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le attrezzature stradali e di rispetto della tangenziale ovest autostradale, via Cusago, lotto 31 ex lege 167, zone per attrezzature stradali e di rispetto della tangenziale sud urbana.

(6374)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Gallarate per costruzione edifici ad uso scuola elementare

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2698, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale del comune di Gallarate (Varese) del 30 maggio 1966, n. 66, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area sita tra i rioni di Arnate e Madonna in Campagna per costruzione edificio ad uso scuola elementare.

(5463)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 gennaio 1973, n. 2696, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, numero 952, la deliberazione del consiglio comunale del comune di Gallarate (Varese) del 30 maggio 1966, n. 66, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area sita in rione Cedrate per costruzione edificio ad uso scuola elementare.

(5464)

Approvazione del piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune di Calusco d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 gennaio 1973, n. 2870, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calusco d'Adda (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli oservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astrofisico di Arcetri l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e di una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato «B».

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 201

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri, concorso indetto con decreto ministeriale 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972 registro n. 61, foglio n. 201, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 2 maggio 1973.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . .;

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . . (prov. di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonché i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*) . . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Strumenti e metodi per le osservazioni solari. I principali fenomeni solari. Trattamento delle osservazioni e riduzione del materiale.

2) Le principali macchine utensili. La precisione della lavorazione. I trattametni del materiale per la stabilizzazione. Conoscenza del calcolo degli ingranaggi.

(5081)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di stà;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astrofisico di Arcetri, l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica il Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto,

possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 settembre 1970

p. *Il Ministro*: Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 202

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere
00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (prov. di .) il ., chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri, concorso indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 202, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 2 maggio 1973.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

sottoscritt dichiara inoltre di essere residente nel Comune di (prov. di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamenot postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

Fisica dei fenomeni solari. Influenza dell'atmosfera nelle osservazioni. Metodi di valutazione della turbolenza atmosferica. Valutazione del rendimento degli strumenti per l'osservazione del sole. Spettrografi e loro rendimento. Trattamento delle osservazioni. Riduzione e valutazione delle stesse mediante calcolatori ottici. Cenni di calcolo elettronico applicato ai problemi solari.

(5082)

Concorso a due posti di comandato presso il centro di studi di filologia italiana presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENDE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un centro di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il centro per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli artt. 5 e 6 del regolamento del centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso

a due posti di comando presso il centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando di concorso non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, *entro il 30 giugno* 1973, all'Accademia della Crusca (piazza dei Giudici n. 1, Firenze) per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di laurea;

2) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;

3) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

I vincitori saranno comandati per un triennio e potranno essere confermati per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 6 marzo 1973

Il presidente: NENCIONI

(5283)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astrofisico di Arcetri l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità; detratta la riserva di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza della nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciate dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 200

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, per tre posti di tecnico in prova (ex coeff. 157) — carriera esecutiva — con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri, concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 200, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111, del 2 maggio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);
6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . . . (prov. di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indiritto (*h*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonché i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*i*) . . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.
(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.
(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Tecnologia dei circuiti elettronici per radioastronomia solare. Circuiti di modulazione e demodulazione. Guide d'onda per onde centimetriche.
2) Calcolo elettronico, programmazione, uso delle macchine meccanografiche.
3) Tecniche fotografiche per l'osservazione dei fenomeni solari. Tipi di emulsioni fotografiche e loro trattamento. Cenni di fotometria fotografica.

(5080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pescara;
Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1962, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	100,96	su 132
2. Gracili dott. Rino	»	96,64	»
3. Ioli dott. Giovanni	»	83,40	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	81,23	»
5. Polledri dott. Angelo	»	80,53	»
6. Piccoli dott. Bruno	»	80,52	»
7. Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
8. D'Amico dott. Luigi	»	79,91	»
9. Rava dott. Beniamino	»	79,42	»
10. Ilari dott. Vergilio	»	76,96	»
11. Finarelli dott. Arnaldo	»	76,17	»
12. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
13. Cassetti dott. Luigi	»	76,31	»
14. Pulli dott. Italo	»	75,40	»
15. Mancini dott. Rocco	»	73 —	»
16. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
17. Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
18. Passarelli Igino	»	71,22	»
19. Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
20. Di Giovine dott. Gaetano	»	70,18	»
21. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	69,55	»
22. Salzano dott. Antonio	»	68,75	»
23. Mignone dott. Pasquale	»	68,34	»
24. Di Campo dott. Michele	»	68,02	»
25. Battista dott. Vitantonio	»	57,03	»
26. Baldacchino dott. Emanuele	»	64,35	»
25. Battista dott. Vitantonio	»	57,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(5122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3650 in data 31 dicembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1969;
Visto il successivo decreto n. 3650 in data 18 ottobre 1971, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale delle Marche 10 agosto 1972, n. 5, e successiva proroga;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Albani Maria Antonia	punti	66,323
2. Cesaretti Maria	»	65,175
3. Mazzocchi Maria Cleofe	»	64,436
4. Falciasecca Leonora	»	63,259
5. Frattesi Barbarina	»	61,743
6. Ciccarella Clementina	»	59,636
7. Nardini Marta	»	52,000
8. Cima Caterina	»	46,052

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per 8 giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati

Pesaro, addì 14 marzo 1973

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1969;
Viste le domande delle candidate e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale delle Marche 10 agosto 1972, n. 5, e successiva proroga;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Albani Maria Antonia: Novafeltria
2. Cesaretti Maria: Cartoceto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per 8 giorni consecutivi nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 14 marzo 1973

Il medico provinciale: CAVINA

(5284)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 gennaio 1973, n. **1**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonchè secondo la nota di variazioni, presentati all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1973.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Palermo, addì 18 gennaio 1973

GIUMMARRA

LEGGE 18 gennaio 1973, n. **2**.

Abrogazioni e modifiche di norme concernenti il bilancio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con la legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, sono abrogate.

Art. 2.

Le entrate e le spese che trovano corrispondenza, rispettivamente, in spese ed entrate equivalenti sia per la natura del titolo che per l'entità dell'importo, sono iscritte in apposite categorie del bilancio della Regione.

Art. 3.

Le aziende speciali istituite ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, sono soppresse. Le gestioni dei servizi per la « Gazzetta Ufficiale » della Regione e per l'anagrafe del bestiame sono regolate dalle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 4.

In relazione alla disposta soppressione delle aziende « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed anagrafe per il bestiame, sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di entrata concernenti i proventi delle inserzioni e della vendita della « Gazzetta Ufficiale » e i proventi dei diritti e delle penali previsti per l'anagrafe del bestiame della Regione.

Sono istituiti, altresì, i capitoli di spesa relativi alla stampa, la diffusione e l'amministrazione della « Gazzetta Ufficiale », escluse le spese per il personale, nonchè quelli riguardanti le spese di gestione, mantenimento e funzionamento dell'anagrafe bestiame.

Le spese di cui al precedente comma sono da classificare fra quelle obbligatorie dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Per gli abbonamenti e per gli annunzi nella « Gazzetta Ufficiale », oltre che col versamento diretto eseguito presso l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, si può provvedere con versamento in conto corrente postale ai sensi degli articoli 217 e 218 delle istruzioni generali dei Servizi del tesoro. Analogamente si procede per i versamenti dei diritti e compensi dovuti per i servizi di anagrafe del bestiame.

Trimestralmente tutti gli incassi effettuati nei conti correnti postali e gli interessi eventualmente maturati, saranno versati nelle casse della Regione, a cura dei funzionari preposti ai rispettivi servizi.

Art. 6.

Per le spese di cui all'art. 4, secondo comma, possono essere autorizzate aperture di credito in favore degli stessi funzionari preposti ai relativi servizi

Art. 7.

Per la gestione dei residui che saranno accertati alla chiusura del corrente esercizio finanziario sui capitoli di entrata e di spesa per partite di giro del bilancio, si provvede, fino alla loro estinzione, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa relative al trattamento economico del personale possono essere ripartite in articoli in relazione alle esigenze amministrative per l'applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Con decreti del Presidente della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti, possono effettuarsi trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1973.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Palermo, addì 18 gennaio 1973

GIUMMARRA

(2074)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.